



Al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

VISTA la legge 1° giugno 1939 n° 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

VISTO l'art. 822 del Codice Civile;

RITENUTO che l'immobile "Il Teverolaccio" sito in Provincia di Caserta, Comune di SUCCIVO, via Teverolaccio, segnato in Catasto al foglio 6, particelle A, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, confinante con strada comunale Teverolaccio e p.lla 548, come dall'unita planimetria catastale, ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge per i motivi illustrati nella allegata relazione storico-artistica;

RITENUTO che parte dell'immobile medesimo é considerabile assoggettato "ipso jure", ai sensi dell'art.4 della citata legge, alle disposizioni di tutela contenute nella legge stessa in quanto le citate particelle 1, 3, 7, 9, 10 sono di proprietà del Comune di Succivo e le particelle A, 8 di Ente morale;

CONSIDERATO che la predetta particella 2 del foglio 6 di Succivo é immobile parte integrante del complesso del Teverolaccio e risulta in catasto in ditta "Demanio dello Stato. Ramo Ministero dei Lavori Pubblici";

D E C R E T A

l'immobile "Il Teverolaccio" così come individuato nelle premesse e descritto nelle allegate planimetria catastale e relazione storico-artistica ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1° giugno 1939 n° 1089 e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà comunicato al Ministero dei Lavori Pubblici e sarà notificato, in via amministrativa, ai destinatari individuati nelle apposite relate e al Sindaco pro tempore del Comune di Succivo, quale comproprietario.

A cura del Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per le Province di Caserta e Benevento esso verrà quindi trascritto, per i privati proprietari e per i citati Enti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto é ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o, a scelta degli interessati, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n° 1034, ovvero é ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

ROMA, lì 4 GIU. 1993



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Per la conformità
[Signature]

IL MINISTRO
F.to RONCHEY

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.



Al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

SUCCIVO (CE). Via Teverolaccio. Il Teverolaccio (Fg.6, p.lle A, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Vincolo di natura monumentale in applicazione della legge 1.6.1939 n° 1089. Relazione.

Il Complesso del Teverolaccio, a un chilometro dal centro di Succivo é costituito da una torre, da un palazzo, da una chiesetta ed alcune case, il tutto racchiuso da mura nelle quali si aprono tre porte. Gli edifici risalgono a periodi differenti l'uno dall'altro. La torre, di epoca aragonese, costituisce il primitivo nucleo del complesso. Il Palazzo, a pianta ad L, presenta un portale semplice da cui si accede ad un ampio androne coperto con volte a botte sulla cui sinistra si diparte lo scalone principale, coperto con volta a vela e a botte, ed un ballatoio delimitato da una serie di archi; fu aggiunto in epoche successive, cioé esso stesso fu edificato in due periodi diversi. Il corpo più lungo, quello addossato alla torre e parte del secondo (fino all'androne) furono edificati probabilmente fra il 1520 e il 1539, feudatario il Barone Giovan Battista Palumbo, mentre l'altra parte durante il possesso della famiglia Filomarino tra gli anni 1653 e 1666. In questo periodo il Teverolaccio fu pienamente valorizzato e fu anche riedificata la chiesetta a navata centrale con pavimento in cotto maiolicato ed architrave in marmo con la data dell'edificazione (1654). Di pregevole fattura le due acquasantiere poste ai lati dell'ingresso e l'altare maggiore in marmi policromi.

Accanto alla chiesa (p.lla A), é stata realizzata una recente costruzione insistente sulla particella catastale 4; su tale edificio, che per ora non si rileva in Catasto, non può essere applicato il vincolo diretto di natura monumentale per l'ultimo comma dell'articolo 1, legge n.1089/'39; sarà opportuno operare sul medesimo col vincolo indiretto ex art. 21 legge citata.

La particella catastale 2, che é parte integrante del complesso, risulta accatastata in ditta "Demanio dello Stato. Ramo Ministero dei Lavori Pubblici"; per tale parte si applica l'art. 822 del Codice Civile.

L'accorpamento del primo nucleo dell'edificio alla torre si può dedurre dal diverso livello dei piani, dal diverso spessore dei muri, dai cornicioni e da alcune sporgenze della torre, che continuano nelle stanze del palazzo ad essa adiacenti. Così pure il diverso periodo di costruzione del palazzo si può rilevare dai muri perimetrali e dalle finestre, che si diversificano per grandezza, nei due nuclei.

La famiglia Filomarino possedette il feudo fino all'anno 1807. Nei documenti consultati vengono elencati anche un mulino, una taverna, una macelleria ed un pozzo. Del mulino non vi é più traccia, mentre l'edificio con il forno, in cui probabilmente vi era la taverna, é visibile sulla sinistra entrando sul piazzale antistante il palazzo.

L'ultimo Filomarino proprietario di Teverolaccio fu il Duca della Torre, Nicola. Nel 1807 Nicola Filomarino vendette Teverolaccio alla Principessa Tricase Emanuele Pignatelli. Nelle mani dei Tricase vi rimase fino al 1874 quando fu venduto ai Buonocore per poi passare nel 1939 nelle mani dell'ultima proprietaria privata la Duchessa Maria Rosaria Diana.

Il Complesso del Teverolaccio, come descritto in questa relazione, presenta caratte-

ristiche storiche, artistiche e ambientali da proporre la tutela ai sensi della legge
giugno 1939 n° 1089; il particolare interesse dell'insieme é stato rilevato a seguito
apposito sopralluogo effettuato da funzionario di questa Amministrazione che, in pari
ta, ha provveduto pure a far effettuare riprese fotografiche i cui negativi risultano in
ventariati presso il competente Istituto periferico con i numeri da 8708/E a 8724/E del
5.9.1992.

Per questi motivi é opportuno che sia sottoposto a tutte le disposizioni di tutela
ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089.

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Gian Marco Jacobitti)



ROMA, li 4 GIU. 1993

VISTO:
IL MINISTRO
F.to RONCHEY



Per copia conforme:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

CASERTA
Sezione II Catasto Terreni

Mod. 8 no 9856M del 10-11-92 parte f.
 consegna: normale-urgente.
 Estratto di mappa del Comune di SUCCIVO
 Foglio n. 6 Scala 1:2000.
 Il presente estratto di mappa è autentico per le sole
 particelle N° 1-2-C-8-10
 e si rilascia per gli usi consentiti. Orientamento NO/SD
 Caserta, li 10 NOV. 1992

Richiesto dal Sig.

Blas Cultrici A. R.T.

Per la Legge
 si rilascia in esenzione dal bollo
 e/o diritti per gli usi consentiti,
 con riserva di accertamento di
 eventuali violazioni ai sensi degli
 artt. 23 e 24 del D.P.R. 30-12-82
 n. 955.




P. IL CAPO UFFICIO REGGENTE
 (dott. ing. Andrea LIPARDO)
 L'OP. TRIBUTARIO
 (Giuseppe ESPOSITO)

Esposito

VISTO:
 IL MINISTERO
 F.to RONCHEY

Per copia conforme:
 IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

PER COPIA CONFORME
 IL SOPRINTENDENTE
 (Arch. Gian Marco Jacobitti)



ROMA, II
 4 GIU. 1993

Legge
 tutto
 rti
 o 1



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Campania

N. 67 del registro dei decreti

Napoli, 4 maggio 2007

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dalle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTO l'incarico di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania conferito al dr. Stefano De Caro con decreto 5 agosto 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA la delega rilasciata il 20.10.2005 dal Direttore Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

CONSIDERATO che l'immobile denominato "IL TEVEROLACCIO" sito nel Comune di Succivo (CE), in località Casale di Teverolaccio, segnato in catasto al foglio 6 p.lle nn° A, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, è stato riconosciuto di interesse particolarmente importante ai sensi della legge n. 1089/39 con D.M. 4/06/1993, tuttora valido ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 42/2004;

VISTO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Caserta e Benevento ha dichiarato la necessità che siano assoggettati a prescrizioni, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 42/2004, gli immobili siti nel comune di Succivo (CE) al fg. p.lle 548-551-5398 ed al fg. 4 p.lle 437-157-158, onde evitare che sia danneggiata la prospettiva e che siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro dell'insieme storico-artistico sopra menzionato;

CONSIDERATO che nella riunione del 2/05/2006 il Comitato Regionale di Coordinamento della Campania ha disposto che l'area di rispetto del Teverolaccio, così come proposta dalla competente Soprintendenza territoriale, venisse ampliata sul lato occidentale della strada comunale Teverolaccio nonché sul lato orientale, al fine di garantire una maggiore tutela al complesso vincolato con D. M. 04/06/1993;

CONSIDERATO che, a seguito delle indicazioni del predetto Comitato, la Soprintendenza ha esteso la tutela indiretta alle p.lle 48, 49, 120, 254, 256 del fg. 7 del comune di Gricignano (CE) e ha dato comunicazione ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs n. 42/2004 dell'avvio del procedimento ai sindaci dei comuni di Succivo e di Gricignano con nota prot. n. 18583 del 21/09/2006;

VISTE le osservazioni formulate avverso la menzionata comunicazione dalla Società G.I.C.O.M. srl con nota del 26/02/2007 (prot. D.R. n. 2750 del 08/03/2007) e dal Sig. Felice Lampitelli, proprietario della p.lle 49 del fg.7 del Comune di Gricignano di Aversa, con nota del 1/03/2007 (prot. D.R. n. 2594 del 6/03/2007), che confutano la misura di 100 metri per la quale si

prevede l'inedificabilità, in quanto in provincia di Caserta non risulta essere stata adottata tale grandezza nemmeno per la Via Appia o per il Palazzo Reale di Caserta, nonché la misura di metri 4,50 per le aree all'esterno della zona di ineditabilità, in quanto ritenuta riduttiva per gli eventuali sviluppi futuri dell'area, e contestano infine che sia prevista l'espressione del parere da parte della Soprintendenza competente in occasione dei progetti di modificazione delle aree sottoposte a vincolo, facendo rilevare che i terreni non presentano alcuna essenza pregiata e dunque non fanno parte di alcun ambiente di particolare pregio;

VISTE le controdeduzioni formulate dal Comitato che si è così espresso nella seduta del 24/04/2007:

- la proposta della Soprintendenza appare giustificata dalla particolare interrelazione storicamente instauratasi tra il carattere agricolo del territorio, fissato nelle sue geometrie fondamentali dalla centuriazione romana, e la presenza in esso di un monumento tardo medioevale quale la masseria fortificata del Teverolaccio che, realizzata proprio in rapporto al carattere agricolo del territorio, ne ha continuato ed esaltato, fino ad età contemporanea, i suoi valori storici e formali, costituendo oggi uno dei migliori esempi, nella regione Campania, di territorio agricolo storicamente connotato;
- l'area in questione è attualmente a destinazione agricola nel vigente piano regolatore e pertanto la proposta di vincolo della Soprintendenza tende a confermare e rafforzare la scelta a suo tempo fatta dall'Amministrazione Pubblica laddove ha inteso tutelare il carattere agricolo dell'area con una destinazione coerente;
- la Soprintendenza ha assunto come criterio di identificazione della fascia da tutelarsi la prospettiva geometrica secondo il modello dell'equidistanza da un centro di cerchio, in quanto tale criterio corrisponde a principi di obiettività e di equità rispetto a tutti i proprietari contermini;
- la gradazione di previsione tra una fascia misurata in metri 100 a partire dal centro della torre del Teverolaccio, identificata quale punto più elevato del complesso, ed una fascia residuale nella quale è consentita un'edificazione di metri 4,5, appare equamente attenta agli interessi dei proprietari, prevedendo che gli eventuali comodi rurali ipotizzabili in virtù della destinazione del piano regolatore, siano collocati sulle fasce periferiche;
- il riferimento alle misure adottate dalle Soprintendenze in altri siti, quali la Reggia di Caserta o la Via Appia, non sono pertinenti perché la Reggia di Caserta ricade in un contesto urbano costituitosi fin dalla fine del '700 e tutelato in sede di piano paesistico in un raggio di cinquecento metri. In quanto alla Via Appia, la mancata previsione di un'adeguata fascia di rispetto ha generato l'attuale degrado;

VISTI gli articoli 45, 46 e 47 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

DECRETA

Art. 1 Ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei confronti degli immobili siti nel comune SUCCIVO (CE) al fg. 6 p.lle 548-551-5398 ed al fg. 4 p.lle 437-157-158, e nel comune di GRICIGNANO (CE) al fg. 7 p.lle 48, 49, 120, 254, 256 sono dettate le seguenti prescrizioni:

1) È vietata la costruzione di volumi fuori terra ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri dal centro della torre angolare del casale già sottoposta a vincolo diretto;

2) I volumi edilizi da realizzare immediatamente a ridosso della predetta fascia di ineditabilità, sulle particelle catastali 217 parte, 37 parte, 40 parte del foglio 4 e 561 del foglio 6, fino alle dividenti A-B e B-C, nonché sulla rimanente parte (oltre la distanza di 100 metri dalla torre) delle particelle 548, 551, 5398 e 561 del foglio 6 e particelle 48, 49, 120 del foglio 7 del comune di Gricignano, dovranno avere altezza alla gronda inferiore a m. 4,50;

3) Devono essere sottoposti al parere preventivo della competente Soprintendenza i progetti di qualsiasi intervento di trasformazione dello stato dei luoghi, incluse le trasformazioni dell'assetto culturale e della vegetazione arborea.

La planimetria catastale e l'unita relazione storico-artistica sono parti integranti del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, agli interessati individuati nelle apposite relate di notifica ed ai comuni di Succivo (Ce) e di Gricignano (Ce) che, ai sensi dell'art. 45 comma 2, sono tenuti a recepire le prescrizioni del presente decreto nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici. A cura della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Caserta e Benevento il presente decreto verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 o ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRETTORE REGIONALE

Stefano De Caro





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
CASERTA


COMUNE DI SUCCIVO (CE) - FOGLIO n. 6, PARTICELLE nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 548 - 551 - 5398 - 561; FOGLIO n. 4, PARTICELLE nn. 216 - 217 - 37 - 157 - 158 - 40.

COMUNE DI GRICIGNANO (CE) - FOGLIO n. 7, PARTICELLE nn. 254, 256, 48, 49, 120.


LA PRESENTE PLANIMETRIA CATASTALE E' AUTENTICA ALLO STATO DEI LUOGHI, IN PARTICOLARE ALLA PARTE VIDIENZIATA E CORRISPONDENTE ALLE PARTICELLE nn. 548 - 551 - 5398 - 561 del Foglio n. 6 e PARTICELLE nn. 216 - 217 - 37 - 157 - 158 - 40 del Foglio n. 4 del Comune di Succivo, nonché PARTICELLE nn. 254 - 555 - 48 - 49 - 120 del Comune di Gricignano di Aversa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(car. dir. ~~antonio~~ Antonio Maria PISCITELLI)

Visto: IL SOPRINTENDENTE
(arch. Enrico GUGLIELMONI)




VINCOLO DIRETTO IMPOSTO CON D.M. 4.6.1995



VINCOLO INDIRETTO (ART. 45 D.LGS 42/2004)

Il Direttore Regionale
Stefano Di Carlo

VISTO IL DIRETTORE REGIONALE
(NOTT. STEFANO DE CARO)





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER IL PATRIMONIO STORICO
ARTISTICO E ETNOANTROPOLOGICO PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
CASERTA

OGGETTO: SUCCIVO (CE)- Prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n° 42 del 22 gennaio 2004 sugli immobili riportati in Catasto al foglio n° 6 , particelle nn° 548, 551 e 5398; al foglio 4, particelle nn° 37, 157, 158, 40 parte e 561 parte; GRICIGNANO, Foglio 7, particelle nn°48, 49, 120, 254, 256. Area di rispetto all'immobile denominato "Il Teverolaccio" riconosciuto di notevole interesse storico, artistico ed architettonico con D. M. 04/06/1993.

Relazione tecnico-scientifica.

Il Complesso del Teverolaccio, ubicato a pochi passi dal centro di Succivo è costituito da una torre, da un palazzo, originariamente destinato a residenza signorile, da una chiesetta ed alcune case, il tutto racchiuso da mura nelle quali si aprono tre porte.

La torre, di epoca aragonese, costituisce il primitivo nucleo del complesso. L'aggiunta del palazzo alla torre difensiva preesistente si può dedurre dalla diversità delle quote del calpestio dei solai, dal diverso spessore dei muri, dagli aggetti e da alcune sporgenze della torre che continuano nelle stanze adiacenti. Il Palazzo, a pianta ad L, presenta un portale semplice da cui si accede ad un ampio androne coperto con volte a botte, sulla cui sinistra si dipartono lo scalone principale, coperto con volte a vela e a botte, ed un ballatoio delimitato da una serie di archi. L'edificio attuale è frutto di successivi ampliamenti: il corpo più lungo, quello addossato alla torre, e una porzione di quello ortogonale, fino all'androne, furono edificati probabilmente fra il 1520 e il 1539, allorché il feudatario era un certo barone Giovan Battista Palombo, mentre la restante parte fu aggiunta durante il possesso della famiglia Filomarino, tra gli anni 1653 e il 1666. In questo periodo il Teverolaccio fu pienamente valorizzato e fu anche riedificata la chiesetta a navata centrale con pavimento in cotto maiolicato ed architrave in marmo con su incisa la data dell'edificazione (1654). Di pregevole fattura sono le due acquasantiere poste ai lati dell'ingresso e l'altare maggiore in marmi policromi.

La famiglia Filomarino conservò il possesso del feudo fino al 1807. Nei documenti rinvenuti, relativi alla fase più recente, viene indicata, all'interno della proprietà, la presenza di un mulino, una taverna, una macelleria ed un pozzo. Del mulino non vi è più traccia, mentre l'edificio con il forno, in cui probabilmente vi era la taverna, è visibile sulla sinistra entrando sul piazzale antistante il palazzo.

L'ultimo Filomarino proprietario del Teverolaccio fu il Duca della Torre, Nicola. Nel 1807 Nicola Filomarino vendette il Teverolaccio alla principessa Trifase Emanuele Pignatelli. Nelle mani dei Trifase vi rimase fino al 1874 allorché fu venduto ai Buonocore per poi passare nel 1939 nelle mani dell'ultima proprietaria privata la Duchessa Maria Rosaria Diana.

L'intero complesso riveste pertanto interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3 lettera a) del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" emanato con D. Lgs. 42/2004, riconosciuto con D.M. 04/06/1993.

Ciò premesso, considerato che il complesso è inserito in un contesto di aree agricole prevalentemente inedificate, contraddistinte dai tratti distintivi del paesaggio tradizionale rurale, riveste particolare importanza istituire un regime di vincolo indiretto mirato a conservare


l'equilibrio estetico percettivo dell'assetto attuale delle aree limitrofe, libere e non, al fine di garantire la salvaguardia dell'inserimento percettivo nel contesto circostante e la conservazione delle condizioni di fruizione visiva del casale e della sua cornice arborea dai punti di vista privilegiati. Pertanto, l'istituendo vincolo, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 dovrà interessare le particelle segnate in Catasto al foglio n. 6 con particelle nn. 548, 551, 5398 e al foglio n. 4 con particelle nn. 37, 157, 158, e contenere il seguente regime di tutela:

- 1) È vietata la costruzione di volumi fuori terra ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri dal centro della torre angolare del casale già sottoposta a vincolo diretto, come indicato nella planimetria allegata;
- 2) I volumi edilizi da realizzare immediatamente a ridosso della predetta fascia di inedificabilità, sulle particelle catastali 217 parte, 37 parte, 40 parte del foglio 4 e 561 del foglio 6, fino alle dividenti A-B e B-C, nonché sulla rimanente parte (oltre la distanza di 100 metri dalla torre) delle particelle 548, 551, 5398 e 561 del foglio 6 e particelle 48, 49, 120 del foglio 7 del Comune di Gricignano, dovranno avere altezza alla gronda inferiore a m. 4,50;
- 3) Devono essere sottoposti al parere preventivo della competente Soprintendenza i progetti di qualsiasi intervento di trasformazione dello stato dei luoghi, incluse le trasformazioni dell'assetto colturale e della vegetazione arborea.


Le prescrizioni sopra elencate saranno recepite, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.Lgs 42/2004, nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici del Comune di Succivo.

Il particolare interesse dell'insieme è stato rilevato a seguito di appositi sopralluoghi effettuati da funzionari di questa Soprintendenza. I negativi delle riprese fotografiche risultano inventariati presso questo Istituto periferico con i numeri da F. 1. JPG a F. 30. JPG del 06 aprile 2006.


L'Ufficio Vincoli



Il funzionario responsabile di zona
(Arch. Flavia Belardelli)



Visto: IL SOPRINTENDENTE
(arch. Enrico GUGLIELMO)



Visto: IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Stefano De Caro)

